



COMUNE DI LA LOGGIA
Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

OGGETTO:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022 - Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016.

L'anno **duemilaventitre** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente	Video conf
1. ROMANO dott. Domenico - Sindaco	Sì	
2. BANIN Elena - Vice Sindaco	Sì	
3. ZOIA Franco - Assessore	Sì	
4. REDIN Roberto - Assessore	Sì	
5. RIZZO Concetta - Assessore	Sì	
6. CATALANO Davide - Presidente	Sì	
7. SURACE Antonino - Consigliere	No	
8. BISCEGLIA Nadia - Consigliere	Sì	
9. LO CHIATTO Michele - Consigliere	Sì	
10. LO GRASSO Francesco - Consigliere	No	
11. MACHEDA Leandro - Consigliere	No	
12. PEZZOLATI Orietta - Consigliere	Sì	
13. FASOLO Manuela - Consigliere	No	
	Totale Presenti:	9
	Totale Assenti:	4

Assume la Presidenza del Consiglio il Sig. CATALANO Davide.

Assiste alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Nicoletta Blencio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2022 - Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016.

Su relazione dell'Assessore Rizzo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI E RICHIAMATI:

- Gli artt. 42, 48 e 49 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;
- L'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;
- Il D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- Il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 22/12/2018;

PREMESSO CHE:

- Ai sensi dell'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i. e di seguito indicate, e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- E' altresì possibile, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, mantenere partecipazioni, allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

CONSIDERATO CHE:

- Ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha dovuto provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;
- A quanto sopra si è provveduto con precedente deliberazione consiliare n. 33 del 28 settembre 2017, esecutiva ai sensi di legge;
- Ulteriormente, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del medesimo testo normativo, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- A quanto sopra si è provveduto per la prima volta con precedente deliberazione consiliare n. 41 del 22 dicembre 2018, esecutiva ai sensi di legge, e successivamente, con ulteriori deliberazioni consiliari n. 44 del 21 dicembre 2019, n. 34 del 30 novembre 2020, n. 39 del 22 novembre 2021 e n. 47 del 29 novembre 2022, anch'esse esecutive ai sensi di legge;
- Ai fini di cui sopra, anche per il corrente anno 2023, devono essere alienate od oggetto delle misure indicate dal predetto articolo 20, comma 2, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 - a) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, dello stesso D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016;
 - b) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.;
 - c) ulteriori condizioni previste dall'art. 20, c. 2, del D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e s.m.i.:
 - partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

- Le disposizioni del predetto D.Lgs. n. 175/2016 devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; - E' fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di La Loggia, e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016 – società *in house*;
 - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- Le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci, possono rivolgere la produzione ulteriore rispetto a detto limite anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c. 1, dello stesso D.Lgs. n. 175/2016, e a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune è soggetto a una sanzione amministrativa da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 500.000,00 salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

DATO ATTO CHE:

- L'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Settore 1 - Servizio Segreteria e Affari Generali, ed è stato accertato che alla data del 31 dicembre 2022 il Comune di La Loggia risultava titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

PARTECIPAZIONE DIRETTA

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT), con partecipazione dello 0,07073 % per lo svolgimento del servizio idrico integrato

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

- Tramite il consorzio obbligatorio COVAR 14
 - PEGASO 03 S.R.L. unipersonale
 - TRM S.p.A. società Trattamento Rifiuti etropolitani
- Tramite SMAT S.p.A.
 - Risorse Idriche S.p.A. di Torino
 - AIDA Ambiente S.R.L. di Pianezza
 - SAP S.p.A. di Torino in liquidazione
 - S.I.I. S.p.A. Vercelli
 - Nord Ovest Servizi S.p.A. di Torino
 - Mondo Acqua S.p.A. Mondovì
 - Environment Park S.p.A. di Torino
 - Galatea S.c.a r.l. di Alessandria in liquidazione

- Utility Alliance del Piemonte - fondo patrimoniale
 - Hydroaid - Scuola internazionale dell'acqua per lo sviluppo
 - MAcA – Museo A come Ambiente
- Con gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014 predisposti dal Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti, resi noti in data 21/11/2019 e confermati con avviso del medesimo Dipartimento in data 26/11/2020 è stato fornito un modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti che deve essere allegato alla deliberazione consiliare di approvazione della ricognizione in oggetto; - Con le stesse linee guida, inoltre:
- in merito al perimetro soggettivo (Enti assoggettati al TUSP ed Enti esclusi) è stato precisato che i Consorzi tra Comuni che non rivestono forma societaria rientrano nel perimetro soggettivo e pertanto sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute, ma non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi;
 - in merito al perimetro oggettivo (partecipazioni oggetto della razionalizzazione periodica) è stato chiarito che, relativamente alle partecipazioni indirette (ossia per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo di una o più amministrazioni), la nozione di "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo del TUSP (come i consorzi, ecc.);

RITENUTO CHE:

- Anche alla luce degli indirizzi sopra menzionati, siano oggetto di rilevazione ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 esclusivamente la società SMAT S.p.A. e le società indirettamente partecipate per il suo tramite, atteso che il COVAR14 è per l'appunto un consorzio di gestione obbligatoria del servizio integrato dei rifiuti tra enti locali ed è quindi escluso dalla rilevazione, come anche le società partecipate indirettamente per suo mezzo;

PRESO ATTO CHE:

- Con nota a suo prot. n. 74527 del 09/11/2021, la società SMAT S.p.A. ha affermato la sua esclusione dalla revisione in oggetto ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, e in particolare per avere la stessa adottato, entro la data del 30 giugno 2016, atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- Si tratta in particolare dell'emissione avvenuta in data 13/04/2017, come indicato nella nota integrativa al Bilancio consolidato - esercizio 2017 - della SMAT S.p.A., e che tale procedura si è conclusa entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2016 previsto nel menzionato articolo, e cioè entro il 23 settembre 2017;

RITENUTO QUINDI CHE:

- Alla partecipazione in SMAT S.p.A. sia effettivamente applicabile il disposto dell'art. 26, comma 5, del D.Lgs. n. 175/2016, il quale prevede che: ***“5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto***

termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.”;

- Si possa quindi approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di La Loggia al 31 dicembre 2022 dando atto dell'assenza di partecipazioni soggette a razionalizzazione;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i, è stato acquisito ed allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il parere favorevole di regolarità tecnica a firma del Responsabile del Settore 1, mentre non si è provveduto ad assumere il parere in ordine alla regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 9

Votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Pezzolati)

DELIBERA

- 1) Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di La Loggia, dando atto che non sussistono partecipazioni oggetto di razionalizzazione alla data del 31 dicembre 2022, secondo quanto in premessa meglio precisato, e approvando comunque il seguente prospetto delle partecipazioni dirette e indirette al 31 dicembre 2022:

PARTECIPAZIONE DIRETTA

- Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (SMAT), con partecipazione dello 0,07073 % per lo svolgimento del servizio idrico integrato

PARTECIPAZIONE INDIRETTA

- Tramite il consorzio obbligatorio COVAR 14
 - PEGASO 03 S.R.L. unipersonale
 - TRM S.p.A. società Trattamento Rifiuti etropolitani
- Tramite SMAT S.p.A.
 - Risorse Idriche S.p.A. di Torino
 - AIDA Ambiente S.R.L. di Pianezza
 - SAP S.p.A. di Torino in liquidazione
 - S.I.I. S.p.A. Vercelli
 - Nord Ovest Servizi S.p.A. di Torino
 - Mondo Acqua S.p.A. Mondovì
 - Environment Park S.p.A. di Torino
 - Galatea S.c.a r.l. di Alessandria in liquidazione

- 2) Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al M.E.F. ai sensi dell'art. 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014 e s.m.i.
- 3) Di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 20, c. 3, del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..
- 4) Stante l'imminente scadenza dei termini del procedimento, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento;
Visto l'art.134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Procedutosi a votazione in forma palese, per alzata di mano, risultato accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 9

Votanti n. 8

Voti favorevoli n. 8

Astenuti n. 1 (Pezzolati)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

GL/tm

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
CATALANO Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
Dott.ssa Nicoletta Blencio
